ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I°
Via Fra Giuseppe, snc -87055, San Giovanni in Fiore(CS)
https://gdafioresgf.edu.it/
PEO:csic8av00x@istruzione.it
Cod. Fatt. UFI83A
Cod. Mecc.: CSIC8AV00X
PEC:csic8av00x@pec.istruzione.it
Codice IPA: istsc_csic8av00x
Cod. Fis.: 80004380780

San Giovanni in Fiore, data (vedasi segnatura) *Prot. N. (vedasi segnatura)*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Art. 1. Scopo e ambito di applicazione

Con il presente Regolamento l'istituto s'impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo, come stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, articolo 51 Legge 3 del 16 gennaio 2003), in tutti i locali, nelle pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli edifici e agli spazi a qualunque titolo utilizzati dall'istituto.
Destinatari del presente regolamento sono tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, negli edifici e nelle pertinenze dell'istituto.

Art. 2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse costituzionale alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto cosí come stabilito dall'articolo 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche. l'Istituto si avvale altresí della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d), D.P.C.M. del 14 dicembre 1995, in base al quale «resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 novembre 1975 n. 584 e dall'articolo 51 della Legge 3 del 16 gennaio 2003, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti».

Art. 3. Informazione sul regolamento

L'informazione sul presente regolamento avviene mediante affissione di specifica cartellonistica, collocata in posizione facilmente visibile, e mediante circolare diffusa all'inizio di ogni anno scolastico.
La cartellonistica dovrà contenere:

- pittogramma
- normativa di riferimento
- indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori
- nominativo dell'incaricato a contestare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo

Art. 4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Il Dirigente scolastico, il personale docente e il personale ATA sono tenuti a far rispettare il divieto di fumo negli edifici e nelle pertinenze dell'istituto.
Il Dirigente può individuare uno o più incaricati delle contestazione e della verbalizzazione delle infrazioni, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14 dicembre 1995 e dell'Accordo Stato–Regioni del 16 dicembre 2004.
È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in

Firmato digitalmente da IMBROGNO GISELLA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I°
Via Fra Giuseppe, snc -87055, San Giovanni in Fiore(CS)
https://gdafioresgf.edu.it/
PEO:csic8av00x@istruzione.it
PEC:csic8av00x@pec.istruzione.it
Cod. Fatt. UFI83A
Codice IPA: istsc_csic8av00x
Cod. Mecc.: CSIC8AV00X
Cod. Fis.: 80004380780

San Giovanni in Fiore, data (vedasi segnatura) *Prot. N. (vedasi segnatura)*

posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Con deliberazione del Consiglio di Istituto, possono essere apportate modifiche ed integrazioni, individuando anche i responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell'ambito dell'organizzazione scolastica. Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

Art. 5 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'articolo 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della responsabilità genitoriale. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. I soggetti di cui all'articolo 4, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 6 – Sanzioni

Cosí come stabilito dall'art. 7 della L. n. 584/1975, modificato dall'art. 52 c. 20 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'articolo 10 L. 689/1981 e dall'art. 96 D. Leg.vo 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che, in base all'art. 1 c. 189 della L. n. 311/2004, è compresa fra € 27,50 ed € 275.00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220.00 a € 2.200.00. Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le violazioni commesse entro gli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento Scolastico.

Art. 7 – Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se piú favorevole. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a € 55.00. Nel caso in cui la violazione sia

Firmato digitalmente da IMBROGNO GISELLA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I°
Via Fra Giuseppe, snc -87055, San Giovanni in Fiore(CS)
https://gdafioresgf.edu.it/
PEO:csic8av00x@istruzione.it
PEC:csic8av00x@pec.istruzione.it
Cod. Fatt. UFI83A
Codice IPA: istsc_csic8av00x
Cod. Mecc.: CSIC8AV00X
Cod. Fis.: 80004380780

San Giovanni in Fiore, data (vedasi segnatura) *Prot. N. (vedasi segnatura)*

commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110.00. Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440.00. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:
1. in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e, per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, c. 189, L. n. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/1/2005 dell'Agenzia delle Entrate,Direzione Centrale Accertamento), e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
2. direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Art. 8 – Rapporti e scritti difensivi
Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto. Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento Scolastico.

Art. 9 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, c.d. CAD, e ssmmii
Dott.ssa Gisella Imbrogno

Firmato digitalmente da IMBROGNO GISELLA